



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 12 del 01-04-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022-2024 E DOTAZIONE ORGANICA. ELENCO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2021. RICOGNIZIONE EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DI PERSONALE NELL'ORGANICO DELL'ENTE EFFETTUATA AI SENSI DEL COMMA 12 ART. 33 DEL DL 30.03.2001, N. 165, COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART. 16, COMMA 1, DELLA L. 12.11.2011 N. 183 (LEGGE DI STABILITA' 2012).

L'anno duemilaventidue, addì uno del mese di Aprile alle ore 11:30, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BERNARDELLI GUIDO OMOBONO	Vice Sindaco	X	
BIGNAMI SELENE	Assessore	X	
Presenti - Assenti		3	0

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invita l'Assemblea a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022-2024 E DOTAZIONE ORGANICA. ELENCO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2021. RICOGNIZIONE EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DI PERSONALE NELL'ORGANICO DELL'ENTE EFFETTUATA AI SENSI DEL COMMA 12 ART. 33 DEL DL 30.03.2001, N. 165, COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART. 16, COMMA 1, DELLA L. 12.11.2011 N. 183 (LEGGE DI STABILITA' 2012).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N. 64 in data 14.03.2021 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 E DOTAZIONE ORGANICA. ELENCO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2021. RICOGNIZIONE EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DI PERSONALE NELL'ORGANICO DELL'ENTE EFFETTUATA AI SENSI DEL COMMA 12 ART. 33 DEL DL 30.03.2001, N. 165, COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART. 16, COMMA 1, DELLA L. 12.11.2011 N. 183 (LEGGE DI STABILITA' 2012), esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i;

VISTI:

- il capo I del titolo IV del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", contenente disposizioni in materia di organizzazione e personale, con particolare riferimento all'articolo 91, comma 2, in base al quale gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, segnatamente, l'articolo 6,

come da ultimo novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante norme disciplinanti l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni del personale;

- l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) che pone a carico degli enti soggetti al patto di stabilità (con popolazione superiore a 1000 abitanti) specifici obblighi di riduzione della spesa del personale da conseguire attraverso azioni di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale; l'art. 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo ai commi:

5-bis, che aggiungendo il comma 557-quater al sopra richiamato articolo 1, della legge n. 296 del 2006, sancisce: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

5-quater, in base al quale, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015;

6. che esclude dall'applicazione dei limiti di cui sopra le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha disposto con l'articolo 1, comma 228, che gli enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, e smi il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; •

- il decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 e, in particolare, l'articolo 9, comma 1-quinquies, a tenore del quale: "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, [...] gli enti territoriali [...], non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo";

- l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale,

che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

- l'art. 1, commi 819 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge finanziaria 2019) con cui sono state disapplicate le regole del pareggio di bilancio ed introdotto, quale nuovo obiettivo di finanza pubblica, l'equilibrio di bilancio inteso come risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, che all'art. 14-bis, comma 1, lettera a) ha esteso la possibilità di recuperare i resti assunzionali fino al quinquennio precedente mentre alla lettera b) introduce il comma 5-sexies all'art. 3, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014 che testualmente recita: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- l'articolo 3, comma 8, della legge 19.06.2019 n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" a mente del quale: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previa svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 173 del 27 luglio 2018;
- l'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 (cosiddetto decreto "Crescita") e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità alla disciplina delle capacità assunzionali con il chiaro intento di superare il meccanismo del turn over legato alle cessazioni di personale a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli enti, prevedendo letteralmente quanto segue: "I Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo del citato articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, con cui sono fissate la data di decorrenza al 20 aprile 2020 delle nuove disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;

- la circolare ministeriale interpretativa di indirizzo (firmata def 08-06-2020) in ordine alle modalità applicative del predetto decreto, che fornisce i dovuti chiarimenti sull'applicazione iniziale delle nuove regole che si applicano ai Comuni con decorrenza 20/ 04/ 2020;

RILEVATO che l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dal 1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 819 e seguenti, della legge 145 del 30.12.2018 (legge finanziaria 2019) con cui sono state disapplicate le regole del pareggio di bilancio ed introdotto, quale nuovo obiettivo di finanza pubblica, l'equilibrio di bilanci inteso come risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

RILEVATO che:

- l'art. 4 del DPCM 17.3.2020 individua nella tabella 1 i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del precitato DPCM, che – ove rispettati, consentono agli enti, entro i limiti indicati dal successivo art. 5, di procedere ad assunzioni;
- per il comune di Fiesco, appartenente alla fascia demografica da 1000 a 1999 abitanti, il valore soglia di cui sopra è pari a 28,60 per cento;
- ai sensi dell'art. 5, comma 1 del precitato DPCM, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2 dello stesso DPCM, in misura non superiore al valore percentuali indicato nella tabella 2. Detto valore percentuale per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 1000 e 1999 abitanti è pari a 29% per il 2021, al 33% per il 2022, al 34% per il 2023 ed al 35% per il 2024;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso DPCM i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DPCM, risulti superiore al valore soglia per fascia demografica individuato nella tabella 3 dello stesso comma, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia. Detto valore soglia per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 1000 a 1999 abitanti è pari a 32,60%

ATTESO che nel 2021 l'ente non ha maturato nel quinquennio precedente al 2020 “resti assunzionali residui”, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPCM 17.03.2020, determinati in ragione della disciplina vincolistica delle assunzioni a quel momento in vigore (Corte dei Conti Sezioni Autonomie, delibera n. 25/AEZAUT/2017QMIG);

ACCERTATO che il comune di Fiesco si colloca in una condizione di virtuosità finanziaria in quanto il rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e rilevata nel rendiconto della gestione 2020 al netto di IRAP (euro 198.199,00) e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio 2018/2020, al netto del valore assestato del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nella parte corrente del bilancio di 2020 risulta pari al 19,48%

APPURATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 del DPCM 17.03.2020 l'incremento annuo della spesa del personale registrate nel 2019 per assunzioni a tempo indeterminato è quantificabile:

- euro 61.797,70 nell'anno 2022 (33% spesa del personale 2019 – questo importo deve essere depurato della spesa per le assunzioni che saranno effettivamente eseguite nel corso del 2020-2021)
- euro 63.670,36 nell'anno 2023 (34% spesa del personale 2019 – questo importo deve essere depurato della spesa per le assunzioni che saranno effettivamente eseguite nel corso degli anni 2020-2021 e 2022)
- euro 65.543,01 nell'anno 2024 (35% spesa del personale 2019 – questo importo deve essere depurato della spesa per le assunzioni che saranno effettivamente eseguite nel corso degli anni 2020-2021, 2022 e 2023)

fermo restando che la spesa complessiva del personale non può comunque superare il valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, del DPCM, ossia il 28,60% di euro 1.017.350,68 corrispondente ad euro 290.962,29;

PRESO ATTO che occorre approvare il piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 in coerenza con gli altri strumenti di programmazioni economico finanziario dell'Ente e conformemente alla nuova disciplina di cui al citato DL 34/2014;

RITENUTO necessario, prima di definire il fabbisogno di personale, confermare la dotazione organica in data odierna e, contestualmente, procedere alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

CONSIDERATO che per consolidata espressione delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionali le assunzioni di personale appartenente alle categorie protetti di cui alla L. n. 68/1999, nei limiti della quota d'obbligo;

ATTESO che:

- i responsabili di servizio hanno verificato l'insussistenza di situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale all'interno delle aree funzionali di competenza;
- nei limiti di quanto consentito dalle risorse finanziarie a ciò destinate annualmente, si manifesta la necessità di fare ricorso al lavoro straordinario, per assicurare un'adeguata risposta ad esigenze ed interventi eccezionali, nell'impossibilità di fronteggiarli attraverso l'assunzione di altro personale e che in ogni settore si evidenziano difficoltà a fruire regolarmente delle ferie dovendo garantire l'espletamento dei compiti assegnati;

RILEVATO pertanto che la vigente dotazione organica dell'Ente è quella contenuta nell'allegato A) alla deliberazione e che, in tale ambito, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e non sono previste variazioni o modifiche che ne alterino il numero complessivo di unità di personale;

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare l'ente:

- ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;
- ha approvato il DUP ed il bilancio di previsione 2021/2023;
- ha regolarmente attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3-ter, del D.L. 185/2008;
- non è un ente dissestato né strutturalmente deficitario;
- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2005 e s.m.i.;

- ha approvato il piano triennale delle azioni positive 2020/2022 in tema di pari opportunità con deliberazione GC n. 8 del 05.03.2021;

DATO ATTO pertanto che, alla luce di tutto quanto sopra, per il triennio 2022/2024 nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, si prevede di procedere alle seguenti assunzioni:

Anno 2022

- **allo stato attuale non sono programmate assunzioni (ad eccezione della convenzione di vigilanza approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.11.2020)**

Anno 2023:

- **allo stato attuale non sono programmate assunzioni**

Anno 2024

- **allo stato attuale non sono programmate assunzioni**

(eventuale sostituzione di personale che cesserà dal servizio mediante: 1) accordi con altri enti al fine di procedere all'utilizzo condiviso di personale dipendente (convenzione ex art. 15 CCNL 22.01.2004) 2) attivazione della mobilità obbligatoria, 3) accedere a graduatorie di altri enti per la medesima qualifica, 4) concorso pubblico)

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

VISTA la certificazione prodotta dal Responsabile del Settore economico finanziario, e conservata agli atti, dalla quale si evince che:

- nell'esercizio 2020 il Comune di Fiesco certifica il rispetto delle norme di finanza pubblica;
- nell'anno 2021 si è realizzata una riduzione della spesa del personale rispetto a quella del media del triennio 2011-2013 pari ad euro 225.371,11, stimata in almeno € 13.000,00;
- l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% della spesa corrente;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di:

- Dare atto che, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., NON emergono situazioni di eccedenza di personale;
- Approvare la pianta organica vigente – allegato A)
- Approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 ed il piano occupazionale 2022 - allegato B)
- Approvare il calcolo della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato allegato C);

Garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, nell'ambito dell'esercizio della competenza giuntale in materia, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio annuale;

RILEVATO che la popolazione al 31/12/2021 risulta pari a n. 1205 abitanti con un numero di dipendenti pari a 5 in media (2 sono part time) e quindi con un rapporto: 1/244 a fronte di un rapporto definito dal decreto del Ministero dell'Interno 10/04/2017 pari a 1/128 per comuni con popolazione tra i 1000 e i 1999 abitanti;

DATO ATTO che non si prevedono assunzioni a tempo determinato;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione GC n. 47 del 30.04.2001;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto funzioni locali;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL, dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, e sull'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, resa in base alla previsione di cui all'art. 5 del DPCM 17.03.2020, reso in data 18.03.2022 – Allegato D);

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di regolarità contabile e di rispetto degli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 48, comma 1°, del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto;

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la dotazione organica, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, la funzionalità dei servizi che devono essere resi, l'efficienza e l'ottimizzazione dei processi organizzativi gestionali;

3) DI PRENDERE ATTO che in base alla dotazione organica, approvata, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero in relazione alle esigenze funzionali dell'ente per l'esercizio 2022 considerato altresì che a fronte di una previsione come da circolare del Ministero dell'Interno;

4) DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati le seguenti assunzioni:

- **allo stato attuale non sono programmate assunzioni**

Anno 2023

- **allo stato attuale non sono programmate assunzioni**

Anno 2024

- **allo stato attuale non sono programmate assunzioni**

5) DI PREVEDERE che l'ente possa procedere, ove ne ravvisi la necessità, al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia ed il contenimento della spesa di personale:

- alla stipula di accordi con agli enti al fine di procedere all'utilizzo condiviso di personale dipendente (a titolo esemplificativo: Convenzione ex art. 14 CCNL 21.01.2004)
- all'utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni per assunzioni a tempo indeterminato per la sostituzione di personale cessato dal servizio dopo aver esperito le procedure per la mobilità obbligatoria con esito negativo;

DARE ATTO che:

- la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa definiti dal valore soglia (tabella 1 DPCM 17.03.2020) e dall'incremento annuale (tabella 2 DPCM 17.03.2020, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
- vengono rispettati gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilanci"
- la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto risulta coerente con la nuova dotazione organica determinata;
- vengono rispettati i limiti imposti dalla normativa di settore vigente sia in relazione ai vincoli assunzionali che alla spesa di personale;
- viene mantenuto il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del DPCM 17 marzo 2020 ALLEGATO C);
- il presente provvedimento potrà essere periodicamente aggiornato e/o modificato qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

6) DI DARE mandato al Responsabile del servizio di trasmettere la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ed alla RSU ai sensi dell'art. 4 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo presente in SICO;

7) DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

8) DI COMUNICARE l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

9) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare, nell'apposita sottosezione di primo livello denominata "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico".

10) DI DARE ATTO che la presente deliberazione aggiorna integra e sostituisce la deliberazione G.C avente analogo oggetto ed assunta in data 21.03.2022 con il numero 9.

11) DI DICHIARARE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, vista l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

[] Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Fiesco, 00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate